

AVVOCATO FRANCESCO MERCURIO

30172 VENEZIA - Viale Ancona, 17
☎ 041.5322602 - ☎ 041.5322617
mercurio@consavv.it

Tribunale di Venezia

Domanda ex art. 68 ss. CCII


I signori [REDACTED], nata a [REDACTED], residente a [REDACTED] via [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] residente a [REDACTED] rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto ex art. 83³ c.p.c., dall'avvocato Francesco Mercurio (codice fiscale MRC FNC 56S22 L840K, pec francesco.mercurio@venezia.pecavvocati.it), domiciliati presso di lui, a Venezia, Viale Ancona n. 17, espongono quanto segue:

- con istanza congiunta avanzata in forza delle previsioni della l. 27 gennaio 2012, n. 3, i coniugi [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto all'Organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia la nomina di un Gestore ai fini della composizione della loro crisi da sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6², lett. a), della predetta l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- con provvedimento del 24 giugno 2021, il Dott. Paolo Bellamio, iscritto nell'Elenco dei Gestori della crisi dal 1° marzo 2018, è stato nominato Gestore ed ha accettato l'incarico;
- svolte le dovute indagini, sentiti i debitori e tenute alcune riunioni con loro e con il loro difensore – e, nelle more, entrato in vigore il CCII – il Professionista ha consegnato la relazione particolareggiata già prevista dall'art. 9, comma 3-*bis*, l. 3/2012 e, ora, dall'art. 68 CCII, che viene depositata,
- i coniugi [REDACTED] e [REDACTED], quali debitori in istato di crisi da sovraindebitamento, intendono avvalersi della procedura di composizione della crisi per proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.



SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PROCEDURA “CONGIUNTA”

I debiti dei signori [REDACTED] [REDACTED] fondano in modo decisamente preponderante sui medesimi titoli: i debitori hanno prestato fidejussione alle banche che avevano finanziato le società di famiglia.



Con tali banche, le predette società – che in precedenza non avevano mai beneficiato di garanzie personali dei coniugi – conclusero un accordo di ristrutturazione dei debiti, che pure inizialmente non prevedeva alcun impegno personale dei coniugi medesimi, Soltanto in sede di stipulazione, le banche pretesero - come *condicio sine qua non* dell'accordo - che i signori [REDACTED] e [REDACTED] prestassero fideiussione.

Il fatto si è che, una volta concluso l'accordo e avviata l'esecuzione, le stesse banche hanno lasciato inadempite alcune obbligazioni a loro carico, prima fra tutte quella di fornire *nuova finanza* alle società debentrici.

Il cui dissesto, provocato appunto dalla mancata prestazione della *nuova finanza*, ha provocato l'escussione delle garanzie personali.

Il sovraindebitamento nei confronti dell'Erario trova invece origine in ciò, che:


- come appena ricordato, i coniugi erano soci delle società di famiglia;
- l'Agenzia delle Entrate ha effettuato alcune verifiche fiscali nei confronti delle predette società, accertando che queste avrebbero violato la normativa tributaria ed imponendo loro il pagamento di ingenti somme;
- per effetto della nota presunzione (di origine esclusivamente pretoria, senza alcuna base normativa) secondo le quali il reddito *evaso* dalle società a ristretta base familiare si ritiene distribuito ai soci, questi ultimi si sono visti imporre il pagamento dei tributi asseritamente evasi e delle relative sanzioni;
- i coniugi hanno impugnato gli atti impositivi (ottenendo pure l'annullamento di una parte rilevante di essi), ma, per mancanza di risorse finanziarie, i coniugi non hanno potuto esperire i ricorsi in tutti i gradi di giudizio, anche se già vittoriosi in primo grado.

Il sovraindebitamento ha quindi quell'*origine comune* che (accompagnata o meno alla convivenza) consente la presentazione di un unico ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 66 CCII* (e, già prima dell'entrata in vigore di questo, *ex art. 7-bis l. 3/2012*).



SULL'AMMISSIBILITÀ DEI DEBITORI ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti, soggettivo e oggettivo, di ammissibilità ai



benefici di cui al Capo II del Titolo IV del CCII. Infatti:

- a. i coniugi ██████████ si trovano in una situazione di sovraindebitamento *ex* art. 2¹, lett. c), CCII, ossia in uno «stato di crisi o di insolvenza del consumatore ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;
- b. essi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Titolo IV del CCII, non essendo - tra l'altro - imprenditori commerciali;
- c. i coniugi non hanno mai fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;
- d. i debitori si sono impegnati, personalmente e con l'assistenza del loro difensore, nel fornire il supporto e la collaborazione necessaria al sottoscritto gestore per la ricostruzione della loro situazione economica e patrimoniale.

██████████ e ██████████ – pur se quest'ultimo è attualmente occupato quale lavoratore autonomo – si trovano in istato di sovraindebitamento, per aver patito gli effetti negativi della crisi delle società di famiglia, a favore delle cui banche finanziatrici avevano prestato fideiussione nel modo ricordato sopra (ed avevano inoltre contratto un mutuo *personale*, per consentire ad una delle banche di *rientrare* dei propri crediti verso le società e munendola di garanzia ipotecaria), oltre che per i debiti tributari insorti nel modo che s'è illustrato sopra.

Com'è noto, la giurisprudenza afferma che il sovraindebitamento provocato da una simile situazione può essere risolto mediante un piano del consumatore.



CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NEL CONTRARRE LE OBBLIGAZIONI

Come già accennato sopra, le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versano i ricorrenti dipendono dal rilascio di fideiussioni che diversi istituti bancari hanno chiesto al fine di garantire i crediti che erano stati erogati alle società delle quali i coniugi ██████████ erano soci.

██████████ – che era amministratore unico di ██████████ – con sede a ██████████ costituita nel 1995 ed operante nel settore edile, della quale deteneva

anche una partecipazione pari al 90% (a séguito della crisi del mercato immobiliare del 2008, la società, dopo avere stipulato due accordi di ristrutturazione dei debiti, nel 2016 fallì) – oggi è lavoratore autonomo, prestando consulenze nel settore immobiliare.

Le obbligazioni dalle quali sono originati i debiti che hanno condotto all'attuale situazione di sovraindebitamento sono state peraltro assunte in maniera diligente, posto che la garanzia di firma che ha reso i coniugi debitori delle banche fu accessoria ad un accordo di ristrutturazione dei debiti delle società familiari che le stesse banche avrebbero dovuto contribuire a far eseguire, mediante la prestazione di *nuova finanza*. Le banche hanno ritenuto che il *patrimonio responsabile* delle società debentrici fosse adeguato a garantire i crediti erogati; pertanto, non si può ravvisare alcun tipo di negligenza nei debitori ora sovraindebitati, che si sono affidati alle valutazioni compiute dalle banche creditrici.



RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le ragioni dell'incapacità, dei coniugi ricorrenti, di adempiere le proprie obbligazioni sono da attribuire alla crisi che ha colpito le attività commerciali esercitate dalle società nelle quali il signor ██████ prestava la propria opera e che ha prodotto effetti spesso concatenati tra loro: le difficoltà manifestate da ██████ hanno avuto ripercussioni sulle altre società del gruppo (██████████ S.p.A., ██████ S.p.A., ██████ s.r.l., ██████████ s.r.l., eccetera), che pertanto, a loro volta, non sono riuscite a rientrare della propria esposizione nei confronti delle banche.

Ne consegue che sicuramente l'attuale sovraindebitamento non può essere imputato a sprechi e sperperi di risorse, né gravemente colposi, né tantomeno dolosi, da parte dei signori ██████ e ██████ i quali hanno soltanto cercato, in base alle proprie possibilità, di far sì che le attività commerciali esercitate dalle società facenti capo alla famiglia proseguissero mediante l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale.

Pertanto, tutt'al più, potrebbe addebitarsi loro (o, meglio, al signor ██████

██████████ soltanto un'errata valutazione dei rischi d'impresa, stante l'assenza di qualsivoglia operazione anomala tendente a distrarre liquidità a loro favore.

Anzi, a dimostrare la buona fede dei debitori, contribuisce la circostanza che la condotta delle banche è stata conforme a quella - certamente nota - prassi secondo la quale, quando le società di capitali che accedono a finanziamenti non siano sufficientemente patrimonializzate, viene richiesta la prestazione di garanzie personali da parte dei soci.

Va quindi sottolineato che, se è vero, da un lato, che le società delle quali si tratta avevano, ovviamente, bisogno della liquidità prevista nell'accordo di ristrutturazione dei debiti per esercitare la propria attività, è altrettanto vero che i coniugi non potevano far altro che prestare le garanzie personali imposte dal sistema bancario affinché la predetta liquidità venisse erogata.

I coniugi, in sostanza, non avevano alternative al prestare fideiussione a favore delle banche al fine di permettere alle società loro riconducibili di proseguire nelle proprie attività, dal che deriva che non è possibile ravvisare alcuna condotta che impinga nella previsione dell'art. 69¹ CCII.

La condotta delle banche finanziatrici, del resto, appare esentare da colpa nell'assunzione delle obbligazioni, considerato che i debitori sovraindebitati non avevano alcun motivo di dubitare delle valutazioni circa il merito creditizio delle società garantite operata dalle banche, creditrici qualificate, valutazioni sulle quali essi hanno legittimamente fatto affidamento ¹.



CONDOTTA DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Negli ultimi cinque anni, i debitori non risultano aver compiuto alcun atto eccedente l'ordinaria amministrazione (e, in particolare, alcun atto di disposizione).



LA PROPOSTA E IL PIANO

¹ Cfr. Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *Il Caso.it*, Sez. Giurisprudenza, 21031; Trib. Rimini, 1° marzo 2019, *ivi*, 21482.



Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori:

- a. 204.000,00 €, derivanti dalla futura liquidazione del bene sito a [redacted], via [redacted] oggi segregato in fondo patrimoniale per atto 5 febbraio 2009, n. 84396 rep. Notaio Tessitore²;
- b. 10.000,00 €, derivanti dalla futura liquidazione della quota di proprietà del bene immobile di [redacted] descritto più avanti;
- c. 20.000,00 €, derivanti dallo svolgimento dell'attività dei coniugi nei prossimi due anni.

Sub a.: gli atti di disposizione dei beni segregati nel fondo sono assoggettati alla previa autorizzazione giudiziale *ex art.* 169 cod. civ. finché vi siano figli minori.

I coniugi – la cui figlia più piccola [redacted] è nata il [redacted] – hanno stipulato, con la s.r.l. [redacted] un contratto preliminare di vendita del bene di [redacted] al prezzo di 204.000 €, da eseguirsi entro trenta giorni dal compimento della maggiore età da parte di [redacted] – previo scioglimento parziale del fondo e subordinatamente alla condizione essenziale dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti – con anticipazione dell'intero prezzo entro trenta giorni dalla medesima omologazione, al fine appunto di soddisfare (parzialmente), con il prezzo, i creditori dei coniugi.

Sub b.: la signora [redacted] è proprietaria della quota pari ad [redacted] di un appartamento con garage sito a [redacted] così identificato al NCEU: comune di [redacted] foglio [redacted] mapp. [redacted] sub. [redacted] cat. [redacted] classe [redacted] vani [redacted] RC€ [redacted] comune di [redacted] foglio [redacted] mapp. [redacted] sub. [redacted] cat. [redacted] classe [redacted] mq, RC€ [redacted]. La vendibilità della (modesta) quota di un appartamento è notoriamente scarsa, ma la signora [redacted] ha ottenuto che il figlio [redacted] che esercita un'attività in proprio – avanzasse un'offerta di acquisto della predetta quota, al prezzo di 10.000 €, che risulta in linea con i valori di mercato, anche tenuto conto del costo che avrebbe

² Fondo costituito con atto 16 marzo 2006, n. 80404 rep. Notaio Tessitore ed originariamente avente ad oggetto la sola abitazione familiare sita ad [redacted] che rimarrà assoggettata a tale regime.

la vendita forzata del diritto.

Sub c.: i signori [redacted] hanno prodotto, negli ultimi anni, i seguenti redditi imponibili:

| | | | |
|------------|---|-----------|--------------|
| [redacted] | | | |
| 2019 | € | 669,00 | ³ |
| 2020 | € | 669,00 | ³ |
| 2021 | € | 669,00 | ³ |
| [redacted] | | | |
| 2019 | € | 4.858,00 | |
| 2020 | € | 9.457,00 | |
| 2021 | € | 36.863,00 | |

Dall'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia dei debitori, *ex art. 67², lett. e), CCII*, appare evidente che, dal loro reddito dopo il pagamento delle imposte, residua davvero poco; ciò nonostante, i coniugi mettono a disposizione dei creditori... quel poco.

Il piano si basa, dunque, essenzialmente sulla valorizzazione di uno degli immobili segregati nel fondo patrimoniale (altrimenti non facenti parte del cd. *patrimonio responsabile*), alla luce del suo valore attuale.

Gli importi *sub a., b. e c.*, che saranno messi a disposizione dei creditori, in un arco temporale ragionevolmente breve, dai debitori, verranno destinati dai debitori medesimi ai creditori secondo quanto verrà loro indicato ai sensi dell'art. 71 CCII.

La sostanziale messa a disposizione di un bene segregato in fondo patrimoniale è un beneficio che è proprio della sola soluzione della crisi derivante dall'omologazione del presente piano, beneficio che si perderebbe in qualsiasi alternativa, la quale risulterebbe quindi meno conveniente, per i creditori, di quella che viene proposta qui.

In particolare, nell'alternativa liquidatoria *ex art. 268 CCII* non sarebbero compresi i beni costituiti in fondo patrimoniale, così che tutto ciò su cui i creditori potrebbero contare sarebbe sostanzialmente una porzione dei redditi prodotti dai debitori nel

³ Si tratta del reddito catastale delle quote immobiliari.

periodo di durata della liquidazione controllata.

ΔΔ

Il piano tiene conto di tutte le passività gravanti sui ricorrenti. L'analisi dell'esposizione debitoria si trova nella relazione del Gestore allegata, alla quale ci richiamiamo ⁴.

Con le risorse disponibili, la proposta che i ricorrenti sono in grado di formulare, dunque, prevede:

- ☞ il pagamento integrale delle spese di procedura e dell'avvocato che assiste i ricorrenti;
- ☞ il pagamento in percentuale del creditore ipotecario di primo grado sul bene di Jesolo;
- ☞ il pagamento in percentuale del credito erariale verso [REDACTED]
- ☞ il pagamento in percentuale del credito erariale verso [REDACTED]

Il progetto di riparto è assai semplice: al pagamento dei creditori sarà provveduto, per il 90% circa delle somme complessivamente disponibili, nel volgere di pochi mesi dalla definitività dell'omologazione, attesi i tempi brevi del versamento anticipato del prezzo dell'immobile di [REDACTED] in esecuzione del contratto preliminare e del pagamento del prezzo della quota del bene di [REDACTED] della signora [REDACTED] così che si prevede che il soddisfacimento (pur modesto) dei creditori si completerà entro due anni dall'omologazione.

Sulla convenienza del piano, giova sottolineare che soltanto in caso di omologazione i creditori beneficerebbero della liquidazione dell'immobile di [REDACTED]

ΔΔ

⁴ Segnalando sin d'ora che alcune banche creditrici con ogni probabilità avranno ceduto il proprio credito ad imprese che acquistano i crediti deteriorati, com'è molto... di moda negli ultimi anni. Com'è noto, il creditore non è in grado di accertare l'avvenuta cessione, poiché quella fatta ex art. 58 TUB non segue le forme del codice civile, ma è oggetto di pubblicità "di massa" nella *Gazzetta Ufficiale*, in modo sostanzialmente irrintracciabile (e con dizioni difficilmente interpretabili: p. es. «...tutti i crediti (...) di Alfa S.p.A. derivanti da contratti di mutuo ... concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016...e qualificati come attività finanziarie deteriorate», qualificazione già di per sé sostanzialmente arbitraria.

Nell'ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non omologare il piano proposto, sussisterebbero tutti i presupposti per far luogo alla liquidazione controllata del patrimonio dei debitori (ovviamente, con eccezione dei beni e dei crediti di cui comma 4 dell'art. 268 CCII). Il presente ricorso e la Relazione sulla quale esso si fonda contengono tutti gli elementi e recano in allegato tutti i documenti previsti dall'art. 269 CCII.



Esposto quanto sopra, si

c h i e d e



che sia aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, chiedendo sin d'ora l'omologazione del piano.


In via subordinata, per il caso in cui il Giudice non ritenesse di omologare il piano, si chiede farsi luogo alla liquidazione controllata.

Si allega istanza dei debitori ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII. Quanto alla documentazione, ci si richiama a quella che correda la relazione particolareggiata del Gestore della crisi.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile.

Venezia, 10 febbraio 2023




Mercurio
Francesco
Avvocato
09.02.2023
18:08:57
GMT+00:00

avv. Francesco Mercurio
Francesco Mercurio